

FUTURA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PNRR ISTRUZIONE

MIM Uff. Scolastico Regionale per la Calabria ATP di Catanzaro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. ALVARO"

Piazza Calvario-88064 Chiaravalle Centrale (CZ)

Centralino 096792153 - fax 0967682147

C.F. 97035210794 C.M. CZIC84300X

www.icalvarochiaravalle.edu.it - czic84300x@istruzione.it

Codice Univoco: **UFLQ5K**

Circolare n. 125

Prot. n. 1316 - VII/4

*Al Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi*

SEDE

A tutto il Personale A.T.A

in servizio

LORO SEDI

Oggetto: Piano ferie estive Personale ATA – A.S. 2023/2024 norme e criteri.

Comunico che, al fine di predisporre un'adeguata organizzazione e copertura del servizio durante il periodo estivo, questa Istituzione scolastica deve definire e poi attuare, in maniera consequenziale, il piano ferie per l'anno scolastico corrente.

Il piano ferie verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dalla sottoscritta.

Premetto che per rendere più funzionale il servizio sarebbe auspicabile che, dipendenti e dirigente, siano messi nelle condizioni di conoscere il piano in tempi ragionevoli: da un lato a garanzia dell'organizzazione del servizio e, dall'altro, cosa di importanza decisiva per i dipendenti, per permettere loro di organizzare, con congruo anticipo, le ferie personali estive e, più ancora, di programmarle con la famiglia.

Ricordo che, ai sensi degli artt. 13 e 14 C.C.N.L. 2007 e ss.mm.ii., le ferie e le festività soppresse sono un diritto irrinunciabile e devono essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, anche in più periodi, di cui uno, comunque, **di durata non inferiore a 15 giorni** lavorativi nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2024 e sulla necessità di contemperare i diritti dei lavoratori con le esigenze istituzionali.

Per l'anno 2024 la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni prefestivi estivi: dal primo sabato di luglio, per tutti i sabati estivi fino all'ultimo sabato di agosto e il 14 Agosto 2024.

Informo che il personale a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio, deve usufruire di tutte le ferie improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro (30 giugno 2024 se supplente fino al termine delle attività didattiche, 31 agosto 2024 se supplente annuale).

Ricordo, altresì, che il numero di giorni di ferie sono proporzionali al numero di mesi e giorni di servizio prestati in ciascun anno scolastico. In caso di frazione di mese, quando superiore a quindici giorni, è considerata come mese intero. Le ferie del personale Ata, quello assunto a tempo indeterminato, vengono regolate dal CCNL comparto scuola 2006/2009. È l'articolo 13 che descrive dettagliatamente la modalità di fruizione delle ferie e il numero dei giorni spettanti. L'art. 19, invece, riguarda le ferie e i permessi del personale a tempo determinato.

Viene fissato come termine per la presentazione delle richieste la data del **31 Maggio 2024**, precisando che se le domande non perverranno o saranno presentate in ritardo le ferie verranno assegnate d'Ufficio.

Si ribadisce inoltre la possibilità di "accantonare" massimo 6 (sei) giornate di ferie, che potranno essere godute nell'anno scolastico successivo, durante l'interruzione delle attività didattiche, e comunque entro e non oltre il 30 Aprile 2025.

Qualora la proposta del piano ferie non dovesse soddisfare le esigenze di servizio (presenze minime stabilite) il personale ne sarà informato.

Preciso, infine, che i periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni.

Ad ogni buon fine e per opportuna conoscenza riporto le disposizioni relative alle ferie.

ART. 13 – ferie

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

9. Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruiti dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato

ART. 19 – ferie del personale assunto a tempo determinato

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato. Nel caso di più richieste concomitanti per lo stesso periodo, si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione.

Grazie per la collaborazione.

Chiaravalle Centrale, 11 Maggio 2024

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Carmen ALOI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93